

ALLEGATO 2 – DEFINIZIONI

Beneficiari

Impresa: qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Impresa unica (art. 2 comma 2 Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»): si definiscono “impresa unica” tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

PMI: sono le Piccole e Medie imprese, comprese le start up innovative (come meglio descritte successivamente) secondo la definizione dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:

1. **Piccola impresa:** impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:
 - ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
 - ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.
2. **Media impresa:** impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:
 - ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
 - ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
- i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza. Per una illustrazione completa dei rapporti di associazione e collegamento si rimanda alla guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a partire da questo

indirizzo: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b01aa75ed71a1>.

Ai fini della determinazione della dimensione d'impresa, si precisa che, ai sensi dell'art. 2359 C.C., sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Start-up innovativa (art. 25 c. 2 D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012 e s.m.i.): è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
- b) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- g) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 - 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili;
 - 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
 - 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Sede operativa e produttiva

Operativa: unità dotata di strumenti e attrezzature, con personale dedicato e utenze registrate (telefonica, elettrica...).

Produttiva: è presente un immobile per usi industriali o artigianali in cui si realizza abitualmente attività di produzione di beni e servizi, con personale e attrezzature stabilmente collocate e usate per il progetto.

Risultano escluse le sedi o unità locali collocate in spazi di co-working o simili, fatti salvi i casi in cui il beneficiario possa dimostrare in fase istruttoria, i requisiti di stabilità, rilevanza e continuità delle attività ivi svolte.

Il progetto e i suoi contenuti

Data inizio progetto: la data del primo impegno giuridicamente vincolante che comporti un'obbligazione pecuniaria per il proponente nei confronti di un fornitore. Costituisce data di inizio progetto qualunque dei seguenti eventi si verifichi prima della presentazione della domanda di contributo:

- il proponente ha stipulato contra, emesso ordini o conferme d'ordine, ha sottoscritto e/o inviato al fornitore un preventivo firmato per accettazione, acquistato di beni in conto visione o assunto impegni vincolanti di altra natura per i beni, i servizi e le prestazioni che compongono il progetto;
- un fornitore ha emesso un documento di spesa e/o il proponente ha effettuato pagamenti, anche a titolo di acconto/anticipo/cauzione per i beni, i servizi e le prestazioni che compongono il progetto.

Data fine progetto: data calcolata a partire dalla data di concessione considerando la durata indicata in domanda e le eventuali proroghe concesse. Sia per la Linea A che per la Linea B, entro tale data dovranno essere effettuate tutte le spese relative al progetto. Nel caso di fatture, si farà riferimento alla data di quietanza delle stesse, mentre per le spese di personale, si farà riferimento all'ultimo giorno lavorativo rendicontato.

Ricerca Sviluppo e Innovazione (RSI): Come indicato dal Manuale di Frascati, per Ricerca Sviluppo e Innovazione s'intende un processo attivato dall'azienda e costituito da una o più attività:

- che perseguono progressi nuovi nella conoscenza, o comunque nuovi per l'azienda o un suo settore oppure basate su concetti, ipotesi o idee che migliorano la conoscenza esistente. Sono escluse le attività che si basano sull'imitazione di ciò che già esiste;
- formali, cioè condotte in modo sistematico;
- orientate ad un risultato trasferibile o riproducibile (ad esempio, trasferimento di nuove conoscenze).

Tali attività devono presentare un carattere di novità e devono implicare un miglioramento (nel prodotto, nelle prestazioni,...), e possono anche prevedere l'introduzione di prodotti, processi, servizi o modelli organizzativi innovativi.

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi

(blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi, o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi.

Innovazione: coerentemente alle definizioni dei Manuali di Frascati e Oslo, per "innovazione" si intende l'implementazione di un prodotto/processo/servizio (nuovo o significativamente migliorato). L'innovazione ha dunque l'obiettivo di conseguire una "standardizzazione" del prodotto/processo/servizio in vista di un utilizzo a regime da parte dell'impresa o della prima transazione commerciale, traguardando l'effettivo raggiungimento del mercato. Ne consegue che la fase di Ricerca e Sviluppo risulta "incorporata" nel processo più generale dell'innovazione, il quale include ad esempio anche la fase di industrializzazione attraverso la ricerca di una "ricetta" di produzione ottimale sotto il profilo tecnico, economico e di mercato.

Innovazione dell'organizzazione: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

Innovazione di processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software) a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

Figure Altamente Qualificate

Contratti di collaborazione finalizzati alla ricerca: con riferimento al paragrafo 2.3, collaborazione a termine formalmente conferita a titolo personale da un OdR e finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca. Per quanto riguarda le Università italiane e a mero titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria i contratti di ricerca a tempo determinato di tipo A e B (art. 24, Legge 30 dicembre 2010, n. 240), incarichi post-doc (art. 22 bis, ibidem), assegni di ricerca (art. 22, ibidem) o ancora borse di studio per la formazione alla ricerca (art. 4 c. 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210).

Organismo di Ricerca: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.